Gazzetta ufficiale

L 5

42° anno

9 gennaio 1999

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

0	
Same	naria

- I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
- * Regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati
- - Regolamento (CE) n. 29/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

 - Regolamento (CE) n. 31/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi.....
 - Regolamento (CE) n. 32/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1486/98 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Littania

Prezzo: 19,50 EUR (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 33/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/98 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi preferenziali 44	1
	Regolamento (CE) n. 34/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98	5
	Regolamento (CE) n. 35/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98	5
	* Regolamento (CE) n. 36/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 1999 57	7
	* Regolamento (CE) n. 37/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che fissa, per l'esercizio contabile 1999, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola	I
	* Regolamento (CE) n. 38/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	2
	* Regolamento (CE) n. 39/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento	1
	* Regolamento (CE) n. 40/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che modifica i regolamenti (CE) n. 1666/98 e (CE) n. 1641/98 relativi all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di orzo e di segala detenuti dall'organismo d'intervento austriaco	5
	Regolamento (CE) n. 41/1999 della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98	7

Sommario (segue)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Consiglio	
	1999/8/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 31 dicembre 1998, che adotta lo statuto del comitato economico e finanziario	71
	Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia	74
	Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda	74
	Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi	74
	Commissione	
	1999/9/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1998, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali [notificata con il numero C(1998) 4254]	75
	1999/10/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti verniciati per interni (1) [notificata con il numero C(1998) 4257]	77
	1999/11/CE:	

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 26/1999 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998

che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙΤ

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 2 degli accordi europei conclusi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (¹), è stato adottato il regolamento (CE) n. 2621/97 (²) che mantiene fino al 31 dicembre 1998 il livello di preferenze concesse, eliminando eventuali effetti di disturbo degli scambi che potrebbero interessare le esportazioni di questi paesi verso la Comunità a seguito dell'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round;

considerando che, in attesa che vengano adottate le concessioni ampliate a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania da parte dei rispettivi comitati congiunti, il regolamento (CE) n. 2621/97 ha previsto nuove concessioni in via provvisoria e autonoma;

considerando che sono giunti a termine i negoziati con i paesi interessati finalizzati alla conclusione di protocolli di adeguamento che adattano gli aspetti relativi agli scambi contemplati dagli accordi europei, denominati in appresso «protocolli di adeguamento», e che i nuovi protocolli n. 2 sono stati siglati; che sono in corso procedure per l'adozione formale dei protocolli di adeguamento; che i tempi necessari per l'adozione formale potrebbero non consentire l'entrata in vigore per tutti i paesi interessati dei protocolli di adeguamento alla data del 1º gennaio 1999; che è opportuno quindi prevedere una proroga in via autonoma delle concessioni fino al 31 dicembre 1999,

Articolo 1

- 1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari della Lituania di cui all'allegato I sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.
- 2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato III sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.
- 3. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari dell'Estonia di cui all'allegato IV sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

- 1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nei protocolli di adeguamento con i paesi di cui all'articolo 1 sostituiscono le concessioni stabilite nei rispettivi allegati del presente regolamento:
- a) a decorrere dal 1º gennaio 1999 per i paesi per i quali i protocolli di adeguamento saranno in vigore a tale data;

⁽¹) GU L 373 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Estonia). GU L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Lettonia). GU L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Lituania). (²) Regolamento (CE) n. 2621/97 del Consiglio, del 19 dicembre

^{(&}lt;sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 2621/97 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 1).

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi protocolli di adeguamento per i paesi per i quali tali protocolli entreranno in vigore successivamente al 1º gennaio 1999.

ΙΤ

2. Le modalità di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle corrispondenti misure stabilite nei protocolli aggiuntivi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli allegati I, III e IV del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1460/

96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (¹).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97 (GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 18).

ALLEGATO I

LITUANIA

N. d'ordine	Codice NC	Decimaniona della mani	Contingente 1999	Preferenze		
iv. d ordine	Codice NC	Designazione delle merci	(tonnellate)	1.1-30.6.1999	1.7-31.12.1999	
	1506 00 00	Altri grassi animali	illimitato	0 %	0 %	
09.6533	1518 00 10 1518 00 31 1518 00 39 1518 00 91 1518 00 95 1518 00 99	Grassi animali e vegetali	390	5 % 0 % 3 % 5 % 0 % 5 %	4,5 % 0 % 0 % 4,5 % 0 % 4,5 %	
09.6501	1704 90 71 1704 90 75	Caramelle dure Caramelli	520	EAR	EAR	
09.6503	1806 90	Cioccolato	650	EAR	EAR	
09.6528	2203 00	Birra	520	3,5 %	2,6 %	
09.6525	2208 60 11	Vodka	420	0,26 EUR/ % vol/hl + 1,27 EUR/hl	0 %	
09.6534	2402 20 90	Sigarette	52	34,2 %	31,5 %	

ALLEGATO II

IMPORTI DI BASE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI ELEMENTI AGRICOLI E DEI DAZI ADDIZIONALI

	1.1-30.6.1999	1.7-31.12.1999
	EUR	/100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	7,900	7,277
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durum tarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	12,263	11,295
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	7,698	7,090
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmed-milk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	25,740	24,750
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	30,978	28,532
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	45,021	41,467
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

LETTONIA

ALLEGATO III

Numero	C II NO	D	Contingente 1999	Preferenze		
d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	(tonnellate)	1.1-30.6.1999	1.7-31.12.1999	
09.6535	1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75	Prodotti a base di zuccheri	325	EAR	EAR	
09.6536	1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19	Cioccolato	650	EAR	EAR	
09.6537	1901 90 11 1901 90 19 1901 90 91 1901 90 99	Preparati alimentari	260	EAR EAR 7,6 % EAR	EAR EAR 7,0 % EAR	
09.6538	1905 30	Biscotti	260	EAR	EAR	
09.6527	2104 10	Minestre e brodi	39	5,9 %	4,9 %	
09.6513	2105	Gelati	37	EAR	EAR	
09.6528	2203 00	Birra	650	3,5 %	2,6 %	
09.6525	2208 60 11	Vodka	420	0,26 EUR/ % vol/hl + 1,27 EUR/hl	0 %	
09.6529	2208 70 10	Liquori	14	0,32 EUR/ % vol/hl + 2,05 EUR/hl	0 %	

ALLEGATO IV

ESTONIA

Numero	Codice NC	D ' ' 111 '	Contingente 1999	Pref	erenze
d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	(tonnellate)	1.1-30.6.1999	1.7-31.12.1999
09.6515	1704 10 11 1704 10 19 1704 90 71 1704 90 75	Prodotti a base di zuccheri	195	EAR	EAR
09.6530	1805 00 00	Cacao in polvere	37	0 %	0 %
09.6517	ex 1806	Prodotti a base di cioccolato, esclusi quelli che rientrano nel codice NC 1806 10 15	650	EAR	EAR
	1806 10 15			0 %	0 %
09.6519	1905	Prodotti della panetteria	140	EAR	EAR
09.6521	2102 10 39	Lieviti	2 600	EAR	EAR
09.6539	2103 90 90	Salse e preparati	780	3,8 %	3,5 %
09.6523	2105	Gelati	14	EAR	EAR
09.6531	2203	Birra	650	3,5 %	2,6 %
09.6525	2208 60 11	Vodka	130	0,26 EUR/ % vol/hl + 1,27 EUR/hl	0 %
09.6529	2208 70 10	Liquori	21	0,32 EUR/ % vol/hl + 2,05 EUR/hl	0 %
09.6532	2208 90 69	Altri superalcolici	21	0,32 EUR/ % vol/hl + 2,05 EUR/hl	0 %
09.6534	2402 20 90	Sigarette	65	34,2 %	31,5 %

REGOLAMENTO (CE) N. 27/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 3 dell'accordo europeo concluso con la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Romania e la Bulgaria (¹), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 656/98 (²) al fine di mantenere fino al 31 dicembre 1998 il regime di scambi preferenziali, eliminando così le eventuali ripercussioni negative a livello di scambi commerciali che l'ampliamento della Comunità e l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbero avere sulle esportazioni dei paesi citati verso la Comunità;

considerando che i negoziati con i paesi interessati alla conclusione dei protocolli di adeguamento che modificano gli aspetti relativi agli scambi commerciali dell'accordo europeo, in seguito protocolli di adeguamento, si sono conclusi e che sono stati siglati nuovi protocolli n. 3; che sono in corso le procedure per l'adozione formale dei protocolli di adeguamento; che le scadenze necessarie per l'adozione formale di tali protocolli potrebbero non consentire la loro entrata in vigore al 1º gennaio 1999 per tutti i paesi interessati; che è pertanto opportuno prevedere di prorogare autonomamente le concessioni fino al 31 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari di Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria, di cui all'allegato I del presente regolamento, sono soggetti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità.

2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti agricoli trasformati originari di Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria, di cui all'allegato III del presente regolamento, sono soggetti ai dazi previsti in detto allegato.

Articolo 2

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (³), la Commissione può sospendere l'applicazione in via autonoma delle misure previste dal progetto dei protocolli n. 3 a favore dei paesi di cui all'articolo 1, se tali paesi non adottano misure reciproche a favore della Comunità.

Articolo 3

- 1. Le concessioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste dai protocolli di adeguamento siglati con i paesi di cui all'articolo 1, sostituiscono le concessioni stabilite nei pertinenti allegati del presente regolamento
- a) a decorrere dal 1º gennaio 1999 nel caso dei paesi per i quali i protocolli di adeguamento siano in vigore a tale data, e
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi protocolli di adeguamento nel caso dei paesi per i quali i protocolli di adeguamento entrino in vigore dopo il 1º gennaio 1999.
- 2. Le modalità di attuazione delle misure previste dal presente regolamento sono altresì applicabili alle misure corrispondenti previste dai protocolli addizionali.

⁽¹⁾ GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Ungheria), GU L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Polonia), GU L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica ceca), GU L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica slovacca), GU L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Romania), GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Bulgaria).
(2) GU L 90 del 25. 3. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491//98 (GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28).

ľT

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 (¹).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
M. BARTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

$ALLEGATO\ I$

POLONIA

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5401	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	20	EAR
09.5403	1704 10 1704 90 30 1704 90 55 1704 90 71 1704 90 75 Codice Taric 1704 90 99 * 10	7 180	EAR
09.5404	1806 10 20 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90	4 598	EAR
09.5405	1902 11 00 1902 19 10 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90	455	EAR
09.5407	1903	51	EAR
09.5408	1905 10 00 1905 20 1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99	1 989	EAR

Numero d'ordine	Codice NC	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5408 (segue)	1905 40 1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 40 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90		
09.5409	2001 90 40 2004 10 91 2005 20 10 2008 99 91	31	EAR
09.5411	2101 12 98 2101 20 98	20	EAR
09.5413	2101 30 19 2101 30 99	390	EAR
09.5415	2106 90 10	621	EAR

UNGHERIA

TABELLA 1

Contingenti tariffari a favore dell'Ungheria

Numero			Contingente	Prefer	enza (¹)	Dazi extra
d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	1999 (t)	1. 1 - 30. 6. 1999	1. 7 - 31. 12. 1999	contingente (²)
09.5616	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt, aromatizzato o addizionato di frutta, noci o cacao	110	0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5257	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ed inferiore al 75 %	1 742	0 + EAR	0 + EAR	TDC
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati		0 + EAR	0 + EAR	TDC
	2106 10 20	 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o amido o fecola 		6,2 %	5,7 %	TDC
	2106 90 92	 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o amido o fecola 		3,3 %	3,1 %	TDC



Numero			Contingente	Preferenza (¹)		Dazi extra
d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	1999 (t)	1. 1 - 30. 6. 1999	1.7 - 31.12.1999	contingente (2)
09.5257 (segue)	3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle indu- strie alimentari o delle bevande:				
	3302 10 21	 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, saccarosio, isoglucosio, glucosio, amidi o fecole o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno di 5 % di glucosio, di amido o fecola 		3,3 %	3,1 %	TDC
	3302 10 29	– altri		0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5209	0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce	12 490	0 + EAR	0 + EAR	3 % + EA
09.5213	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco); eccettuati gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso senza aggiunta di altre sostanze, che rientrano nel codice NC 1704 90 10	4 394	0 + EAR	0 + EAR	2 % + EA
09.5215	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	988	0 %	0 %	11 %
09.5217	1804	Burro, grasso e olio di cacao	1 852	0 %	0 %	8 %
09.5219	1805	Cacao in polvere senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	46	0 %	0 %	9 %
09.5221	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse da quelle di cui al codice NC 1806 10 15	4 797	0 + EAR	0 + EAR	5 + EA
	1806 10 15			0 %	0 %	5 %
	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate, né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:				
09.5223	1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	125	0 + EAR	0 + EAR	0 + EA
09.5225	1901 20 00	Miscele e impasti preparati per i prodotti da forno di cui al codice NC 1905	1 079	0 + EAR	0 + EAR	0 + EA
09.5227	1901 90	- altre	2 040			
	1901 90 11			0 + EAR	0 + EAR	0 + EA
	1901 90 19			0 + EAR	0 + EAR	0 + EA
	1901 90 91			12,8 %	12,8 %	TDC
	1901 90 99			0 + EAR	0 + EAR	0 + EA



Numero			Contingente	Prefer	enza (¹)	Dazi extra
d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	1999 (t)	1. 1 - 30. 6. 1999	1.7 - 31.12.1999	contingente (²)
09.5228	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse quelle farcite che rientrano nei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30, cuscus, anche preparato	1 005	0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5229	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, scarti di setacciature e forme simili	51	0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5231	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	169	0 + EAR	0 + EAR	0 + EA
09.5233	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medi- camenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essic- cate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	3 734	0 + EAR	0 + EAR	6 % + EA
09.5235	2001 90 30 2004 90 10 2005 80	Granturco dolce	14 074	0 + EAR	0 + EAR	3 % + EA
09.5617	2008 99 85 2008 99 91	Granturco, tranne granturco dolce (Zea mais var. saccharata) Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %	200	0 + EAR	0 + EAR	3 % + EA
09.5237	2101 12 98 2101 20	Preparazioni ottenute da estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, escluse quelle del codice NC 2101 12 92: — Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:	20	0 + EAR	0 + EAR	TDC
	2101 20 20	- Estratti, essenze o concentrati - Preparazioni:		2,9 %	2,6 %	TDC
	2101 20 92	 – – a base di estratti, essenze e concentrati di tè o mate 		0 %	0 %	TDC
	2101 20 98	— — altri		0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5239	2101 30	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e relativi estratti, essenze e concentrati	858			
	2101 30 11			5,9 %	5,4 %	TDC
	2101 30 19			0 + EAR	0 + EAR	2 % + EA
	2101 30 91			6,5 %	6,0 %	TDC
	2101 30 99			0 + EAR	0 + EAR	2% + EA

ľT
11

Numero			Contingente	Prefer	enza (¹)	Dazi extra
d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	1999 (t)	1. 1 - 30. 6. 1999	1. 7 - 31. 12. 1999	contingente
09.5619	2102 20 11 2102 20 19	Lieviti morti	260	0 %	0 %	TDC
09.5241	2103	Salse e preparati per salse; condimenti composti; farina e semola di senape e senape preparata	3 699			
	2103 10	11		3,3 %	3,1 %	TDC
	2103 20			4,6 %	4,2 %	TDC
	2103 30 90			4,9 %	4,6 %	7 %
	2103 90 90			3,8 %	3,5 %	7 %
09.5243	2104	Minestre, brodi e preparati per minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneiz- zate	1 001			
	2104 10			5,3 %	4,9 %	11 %
	2104 20 00			6,5 %	6,0 %	17 %
09.5245	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	82	0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5251	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di verdura della voce 2009	2 659			
	2202 10			0 %	0 %	6 %
	2202 90 10			3,3 %	3,1 %	6 %
	2202 90 91	Bevande analcoliche, esclusi succhi di frutta o di verdura della voce 2009 contenente prodotti delle voci 0401, 0402 e 0404 o delle materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401, 0402 e 0404		0 + EAR	0 + EAR	TDC
	2202 90 95			0 + EAR	0 + EAR	TDC
	2202 90 99			0 + EAR	0 + EAR	TDC
09.5253	2203 00	Birra di malto	1 976	5,3 %	2,6 %	14 %
09.5255	2205	Vermouth e altri vini d'uva aromatizzati con piante o altre sostanze	572	0 %	0 %	TDC
09.5211			1 113			
	3823 12 00	Acido oleico		0 %	0 %	3 %
	3823 70 00	Alcoli grassi industriali		2,5 %	2,3 %	5 %

⁽¹) Gli importi di base da prendere in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui alla presente tabella sono quelli riportati nella tabella 1 dell'allegato II (Ungheria).
(²) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round (status quo)

ľT

TABELLA 2 Contingenti addizionali e relativi dazi applicabili all'importazione di merci dall'Ungheria dopo

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuale (t)	Preferenza (¹)
09.5351	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	10	ad val. + EA (94/95)
09.5352	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e uguale o inferiore a 75 %	2 213	ad val. + EA (94/95)
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti		ad val. + EA (94/95)
	2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o amido o fecola		4,4 %
	3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	3302 10 29	— altre		ad val. + EA (94/95)
09.5353	0710 40 00 0711 90 30	Granturco dolce	4 392	ad val. + EA (94/95)
09.5354	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse da quelle di cui al codice NC 1806 10 15	1 350	ad val. + EA (94/95)
09.5355	1901 20	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria riportati alla voce 1905	376	ad val. + EA (94/95)
09.5356	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	312	ad val. + EA (94/95)

⁽¹) I dazi applicabili ai prodotti riportati nella presente tabella sono quelli ad valorem di cui alla colonna 7 della tabella 1 dell'allegato I (Ungheria) più l'elemento agricolo applicabile alla media nel periodo dall'1. 5. 1994 al 30. 4. 1995 [EA (94/95)]. Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

REPUBBLICA SLOVACCA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (EUR)	Preferenza
09.5417	da 0403 10 51 a 0403 10 99	Iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta, noci o cacao	2 355 600	EAR
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	Altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta, noci o cacao		

Gli importi di base da prendere in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli EA (94/95) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui alla presente tabella sono quelli riportati nella tabella 2 dell'allegato II (Ungheria).



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (EUR)	Preferenza
09.5417 (segue)	0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spal- mare lattiere:		
	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %		
	1517 10 10	Margarina, (esclusa la margarina liquida), avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	1517 90 10	altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1704 90 10		
	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse da quelle di cui al codice NC 1806 10 15		
	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate, né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1901 90 91		
	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30, cuscus, anche preparato		
	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili		
	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		
	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 12 92		
	2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta		
	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione		
	2105	Gelati, anche contenenti cacao		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (EUR)	Preferenza
09.5417 (segue)	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nei codici NC 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti		
	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di verdura del codice NC 2009 contenente i prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404 o ottenuti da prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404		
	3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	3302 10 29	— altre		

REPUBBLICA CECA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (EUR)	Preferenza
09.5417	da 0403 10 51 a 0403 10 99	logurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta, noci o cacao	4 711 200	EAR
	da 0403 90 71 a 0403 90 99	Altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta, noci o cacao		
	0405	Burro ed altre provenienti dal latte; pasta da spalmare lattiere:		
	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %		
	1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	1517 90 10	altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %		
	ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1704 90 10		
	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse da quelle di cui al codice NC 1806 10 15		
	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate, né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1901 90 91		
	ex 1902	Paste alimentari, anche non cotte o altrimenti preparate, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato		
	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili		

- 0	
	ľT
	11

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (EUR)	Preferenza
09.5417 (segue)	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		
	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 12 92		
	2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta		
	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione		
	2105	Gelati, anche contenenti cacao		
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti		
	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di verdura del codice NC 2009 contenente i prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404 o ottenuti da prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404		
	3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	3302 10 29	- altre		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5641	1516 20 10	Olio di ricino idrogenato, detto «opal-wax»	314	0 %

ROMANIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5431	ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco); eccettuati gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso senza aggiunta di altre sostanze, che rientrano nel codice NC 1704 90 10 (¹)	2 100	EAR

|--|

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5433	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle di cui al codice NC 1806 10 15 (¹)	1 500	EAR
09.5435	ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse quelle farcite che rientrano nei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30, cuscus, anche preparato	600	EAR
09.5437	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	438	EAR
09.5439	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 875	EAR
09.5441	2101 30 19 2101 30 99	Succedanei torrefatti del caffè Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè esclusi quelli della cicoria torrefatta	163	EAR
09.5443	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	114	EAR
09.5445	0405 20 10 0405 20 30 ex 2106 3302 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ed inferiore al 75 % Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle che rientrano nei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (¹) Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: — altre	1 050	EAR
				7.17
09.5447	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande analcoliche, esclusi i succhi di frutta o di verdura della voce NC 2009, contenenti prodotti dei codici NC da 0401 a 0404 o ottenuti da prodotti dei codici NC da 0401 a 0404	100	EAR

⁽¹) Diversi dalle merci dei codici NC 1704 90 51, 1704 90 99, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90 e 2106 90 98 contenenti saccarosio in misura uguale o superiore al 70 % in peso (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).

BULGARIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5481	0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ed inferiore al 75 %	490	EAR
	ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	2106 10 80	— — altri		
	2106 90 98	— — altri		



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1999 (t)	Preferenza
09.5481 (segue)	3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	3302 10 29	- altre		
09.5461	1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	163	EAR
09.5463	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse da quelle di cui al codice NC 1806 10 15	490	EAR
09.5485	ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o contenenti meno del 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate, né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove senza aggiunta di altre materie dal codice NC 1901 90 91	97	EAR
09.5469	ex 1902	Paste alimentari, anche non cotte o altrimenti preparate, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	326	EAR
09.5471	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	245	EAR
09.5473	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	571	EAR
09.5475	2101 12 98	Preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè o a base di caffè, non comprese nel codice NC 2101 12 92	184	EAR
	2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, non compresi nei codici NC 2101 20 20 e 2101 20 92		
	2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè		
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta		
09.5477	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione	81	EAR
09.5479	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	81	EAR
09.5483	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di verdura del codice NC 2009 contenente i prodotti dei codici NC da 0401 a 0404 o ottenuti da prodotti dei codici NC 0401, 0402 e 0404	16	EAR

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — Π APAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad

Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold anvendelig ved indførsel i Fællesskabet

Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle anwendbar und bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind

Βασικά ποσά που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των μεταδλητών στοιχείων και πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται στα αγροτικά στοιχεία κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα

Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community

Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté

Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità

Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap

Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade

Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät

Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbruksbeståndsdelar och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

	1. 1- 30. 6. 1999	1. 7- 31. 12. 1999
	EUR /	100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	7,900	7,277
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	12,263	11,295
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	7,698	7,090
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, lang- kornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorre- lige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat, långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmedmilk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	25,740	24,750
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	30,978	28,532
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	45,021	41,467
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

REPÚBLICA DE HUNGRÍA / REPUBLIKKEN UNGARN / REPUBLIK UNGARN / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ / REPUBLIC OF HUNGARY / RÉPUBLIQUE DE HONGRIE / REPUBLICA D'UNGHERIA / REPUBLIEK HONGARIJE / REPÚBLICA DA HUNGRIA / UNKARIN TASAVALTA / REPUBLIKEN UNGERN

TABELLA 1

Importi di base da prendere in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui alla tabella 1 dell'allegato I (Ungheria)

	1. 1- 30. 6. 1999	1. 7- 31. 12. 1999
	EUR /	100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	2,257	2,079
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	3,504	3,227
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	7,698	7,090
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, lang- kornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorre- lige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat, långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmedmilk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	90,090	86,625
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	108,442	99,862
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	157,574	145,133
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

TABELLA 2

Importi di base da prendere in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui alla tabella 2 dell'allegato I (Ungheria)

Prodotto di base	EUR / 100 kg
Grano tenero	9,021
Segala	13,148
Orzo	12,501
Granturco	10,583
Riso semigreggio a grani lunghi	42,918
Latte scremato in polvere	137,182
Latte intero in polvere	204,407
Burro	277,241
Zucchero bianco	46,522

REPÚBLICA ESLOVACA / DEN SLOVAKISKE REPUBLIK / SLOWAKISCHE REPUBLIK / ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / SLOVAK REPUBLIC / RÉPUBLIQUE SLOVAQUE / REPUBLICA SLOVACCA / REPUBLIEK SLOWAKIJE / REPÚBLICA ESLOVACA / SLOVAKIAN TASAVALLASTA / SLOVAKISKA REPUBLIKEN

	1. 1- 30. 6. 1999	1. 7- 31. 12. 1999
	EUR ,	′ 100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	7,900	7,277
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	12,263	11,295
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	2,199	2,026
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat, långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmedmilk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	25,740	24,750
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	30,978	28,532
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	45,021	41,467
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

REPÚBLICA CHECA / DEN TJEKKISKE REPUBLIK / TSCHECHISCHE REPUBLIK / TΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ / CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / REPUBBLICA CECA / REPUBLIEK TSJECHIË / REPÚBLICA CHECA / TŠEKIN TASAVALTA / TJECKISKA REPUBLIKEN

	1. 1- 30. 6. 1999	1. 7- 31. 12. 1999
	EUR /	100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	7,900	7,277
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	12,263	11,295
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	2,199	2,026
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, lang- kornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorre- lige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat, långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmedmilk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	25,740	24,750
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	30,978	28,532
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	45,021	41,467
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

RUMANIA / RUMÆNIEN / RUMÄNIEN / POYMANIA / ROMANIA / ROUMANIE / ROMANIA / ROEMENIË / ROMÉNIA / ROMANIA / RUMÄNIEN

	1. 1- 30. 6. 1999	1. 7- 31. 12. 1999
	EUR	/ 100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	2,257	2,079
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	12,263	11,295
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	7,698	7,090
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat, långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmedmilk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	90,090	86,625
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	108,442	99,862
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	157,574	145,133
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

REPÚBLICA DE BULGARIA / REPUBLIKKEN BULGARIEN / REPUBLIK BULGARIEN / ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ / REPUBLIC OF BULGARIA / RÉPUBLIQUE DE BULGARIA / REPUBLICA DI BULGARIA / REPUBLIEK BULGARIJE / REPÚBLICA DA BULGÁRIA / BULGARIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN BULGARIEN

	1. 1- 30. 6. 1999	1. 7- 31. 12. 1999
	EUR /	100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	2,257	2,079
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	12,263	11,295
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	7,698	7,090
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	7,698	7,090
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maissi / Majs	7,408	7,193
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat, långkornigt	21,972	20,237
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποδουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmedmilk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Mageremelkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	90,090	86,625
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	108,442	99,862
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	157,574	145,133
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	31,795	30,573

 $\begin{array}{l} \mathit{ANEXO\ III} - \mathit{BILAG\ III} - \mathit{ANHANG\ III} - \mathit{IIAPAPTHMA\ III} - \mathit{ANNEX\ III} - \mathit{ANNEXE\ III} - \mathit{ALLEGATO\ III} - \mathit{BIJLAGE\ III} - \mathit{ANEXO\ III} - \mathit{LIITE\ III} - \mathit{BILAGA\ III} \end{array}$

REPÚBLICA DE POLONIA / REPUBLIKKEN POLEN / REPUBLIK POLEN / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΔΩΝΙΑΣ / REPUBLIC OF POLAND / RÉPUBLIQUE DE POLOGNE / REPUBBLICA DI POLONIA / REPUBLIEK POLEN / REPÚBLICA DA POLÓNIA / PUOLAN TASAVALTA / REPUBLIKEN POLEN

Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC /	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull		
Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	1.1 - 30.6.1999	1.7 – 31.12.1999	
1704 90 10	6,8 %	6,3 %	
1806 10 15	0	0	
1901 90 91	0	0	
Codice Taric 2005 90 80*60	0	0	
2008 11 10	6,7 %	5,7 %	
2008 91 00	5,3 %	4,1 %	
2101 20 20	3,3 %	2,6 %	
2101 20 92	0	0	
2101 30 11	6,3 %	5,4 %	
2101 30 91	7,1 %	6,0 %	
2102 10 10	6,1 %	5,2 %	
2102 10 90	7,2 %	6,2 %	
2102 20 11	2,5 %	2,1 %	
2102 20 19	5,1 %	5,1 %	
2102 20 90	0	0	
2102 30 00	2,5 %	2,1 %	
2103 10	3,6 %	3,1 %	
2103 20	4,9 %	4,2 %	
2103 30 90	5,3 %	4,6 %	
2103 90 90	4,1 %	3,5 %	
2106 10 20	6,7 %	5,7 %	
2106 90 92	3,6 %	3,1 %	
2203	4,4 %	2,6 %	
3302 10 21	3,3 %	3,1 %	
3823 11 00	5,1 %	5,1 %	
3823 12 00	0	0	
3823 13 00	2,9 %	2,9 %	
3823 19	0	0	
3823 70 00	3,8 %	3,8 %	

REPÚBLICA DE HUNGRÍA / REPUBLIKKEN UNGARN / REPUBLIK UNGARN / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ / REPUBLIC OF HUNGARY / RÉPUBLIQUE DE HONGRIE / REPUBBLICA D'UNGHERIA / REPUBLIEK HONGARIJE / REPÚBLICA DA HUNGRIA / UNKARIN TASAVALTA / REPUBLIKEN UNGERN

Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC /	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull		
Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	1.1 - 30.6.1999	1.7 – 31.12.1999	
702 50 00	0 %	0 %	
702 90 10	0 %	0 %	
704 90 10	6,8 %	6,3 %	
Codice Taric 2005 90 80*60	0 %	0 %	
2201	0 %	0 %	

REPÚBLICA ESLOVACA / DEN SLOVAKISKE REPUBLIK / SLOWAKISCHE REPUBLIK / ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / SLOVAK REPUBLIC / RÉPUBLIQUE SLOVAQUE / REPUBLICA SLOVACCA / REPUBLIEK SLOWAKIJE / REPÚBLICA ESLOVACA / SLOVAKIAN TASA-VALTA / SLOVAKISKA REPUBLIKEN

Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC / Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull	
	1.1 - 30.6.1999	1.7 - 31.12.1999
704 90 10	6,8 %	6,3 %
806 10 15	0 %	0 %
Codice Taric 2005 90 80*60	0 %	0 %
101 20 20	2,9 %	2,6 %
101 20 92	0 %	0 %
101 30 11	5,9 %	5,4 %
101 30 91	6,5 %	6,0 %
102 10 10	5,6 %	5,2 %
102 10 90	6,7 %	6,2 %
102 20 11	2,3 %	2,1 %
102 20 19	0 %	0 %
102 20 90	0 %	0 %
102 30 00	2,3 %	2,1 %
103 10	3,3 %	3,1 %
103 20	4,6 %	4,2 %
103 30 90	4,9 %	4,6 %
103 90 90	3,8 %	3,5 %
104 10	5,3 %	4,9 %
104 20	6,5 %	6,0 %
106 10 20	6,2 %	5,7 %
106 90 20	14,4 % MIN EUR 0,84/% vol/hl	13,3 % MIN EUR 0,77/% vol/hl
106 90 92	3,3 %	3,1 %
202 90 10	3,3 %	3,1 %
203	3,5 %	2,6 %
208 20 12	EUR 0,66/% vol/hl +EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 14	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 26	EUR 0,66/% vol/hl +EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 27	EUR 0,66/% vol/hl +EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 29	EUR 0,66/% vol/hl +EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 40	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 62	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 64	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 86	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 87	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 89	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 30 11	EUR 0,05/% vol/hl +EUR 0,50/hl	EUR 0,05/% vol/hl +EUR 0,50/hl
208 30 19	EUR 0,05/% vol/hl	EUR 0,05/% vol/hl
208 30 32	EUR 0,18/% vol/hl + EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl



Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC / Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull	
	1.1 - 30.6.1999	1.7 - 31.12.1999
2208 30 38	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
2208 30 52	EUR 0,18/% vol/hl + EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl
208 30 58	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
208 30 72	EUR 0,18/% vol/hl + EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl +EUR 1,05/hl
208 30 78	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
208 30 82	EUR 0,18/% vol/hl + EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl
208 30 88	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
208 40 10	EUR 0,51/% vol/hl + EUR 2,66/hl	EUR 0,47/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 40 90	EUR 0,51/% vol/hl	EUR 0,47/% vol/hl
208 50 11	EUR 0,51/% vol/hl + EUR 2,66/hl	EUR 0,47/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 50 19	EUR 0,51/% vol/hl	EUR 0,47/% vol/hl
208 50 91	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 50 99	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 60 11	EUR 0,67/% vol/hl + EUR 2,66/hl	EUR 0,61/% vol/hl +EUR 2,45/hl
208 60 19	EUR 0,67/% vol/hl	EUR 0,61/% vol/hl
208 60 91	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 60 99	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 70 10	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 70 90	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 90 11	EUR 0,51/% vol/hl + EUR 2,66/hl	EUR 0,47/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 90 19	EUR 0,51/% vol/hl	EUR 0,47/% vol/hl
208 90 33	EUR 0,54/% vol/hl + EUR 2,10/hl	EUR 0,45/% vol/hl +EUR 1,75/hl
208 90 38	EUR 0,67/% vol/hl	EUR 0,61/% vol/hl
208 90 41	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 45	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 90 48	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 90 52	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 57	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 69	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 71	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 90 74	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 90 78	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 90 91	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,75/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 99	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
302 10 10	14,44 % MIN EUR 0,82/% vol/hl	13,3 % MIN EUR 0,75/% vol/hl
302 10 21	3,3 %	3,1 %
823	0 %	0 %

REPÚBLICA CHECA / DEN TJEKKISKE REPUBLIK / TSCHECHISCHE REPUBLIK / TΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ / CZECH REPUBLIC / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / REPUBBLICA CECA / REPUBLIEK TSJECHIË / REPÚBLICA CHECA / TŠEKIN TASAVALTA / TJECKISKA REPUBLIKEN

Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC / Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull	
	1.1 - 30.6.1999	1.7 – 31.12.1999
704 90 10	6,8 %	6,3 %
806 10 15	0 %	0 %
Codice Taric 2005 90 80*60	0 %	0 %
2101 20 20	2,9 %	2,6 %
2101 20 92	0 %	0 %
2101 30 11	5,9 %	5,4 %
101 30 91	6,5 %	6 , 0 %
102 10 10	5,6 %	5,2 %
102 10 90	6,7 %	6,2 %
102 20 11	2,3 %	2,1 %
102 20 19	0 %	0 %
102 20 90	0 %	0 %
102 30 00	2,3 %	2,1 %
103 10	3,3 %	3,1 %
103 20	4,6 %	4,2 %
103 30 90	4,9 %	4,6 %
103 90 90	3,8 %	3,5 %
104 10	5,3 %	4,9 %
104 20	6,5 %	6,0 %
106 10 20	6,2 %	5,7 %
106 90 20	14,4 % MIN EUR 0,84/% vol/hl	13,3 % MIN EUR 0,77/% vol/hl
106 90 92	3,3 %	3,1 %
202 90 10	3,3 %	3,1 %
203	3,5 %	2,6 %
208 20 12	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 14	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 26	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 27	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 29	EUR 0,66/% vol/hl + EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 20 40	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 62	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 64	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 86	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 87	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 20 89	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/hl
208 30 11	EUR 0,05/% vol/hl + EUR 0,50/hl	EUR 0,05/% vol/hl + EUR 0,50/hl
208 30 19	EUR 0,05/% vol/hl	EUR 0,05/% vol/hl
208 30 32	EUR 0,18/% vol/hl + EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl



Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC / Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull	
	1.1 - 30.6.1999	1.7 - 31.12.1999
2208 30 38	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
2208 30 52	EUR 0,18/% vol/hl +EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl
208 30 58	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
208 30 72	EUR 0,18/% vol/hl +EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl
208 30 78	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
208 30 82	EUR 0,18/% vol/hl +EUR 1,26/hl	EUR 0,15/% vol/hl + EUR 1,05/hl
208 30 88	EUR 0,18/% vol/hl	EUR 0,15/% vol/hl
208 40 10	EUR 0,51/% vol/hl +EUR 2,66/hl	EUR 0,47/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 40 90	EUR 0,51/% vol/hl	EUR 0,47/% vol/hl
208 50 11	EUR 0,51/% vol/hl +EUR 2,66/hl	EUR 0,47/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 50 19	EUR 0,51/% vol/hl	EUR 0,47/% vol/hl
208 50 91	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 50 99	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 60 11	EUR 0,67/% vol/hl +EUR 2,66/hl	EUR 0,61/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 60 19	EUR 0,67/% vol/hl	EUR 0,61/% vol/hl
208 60 91	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 60 99	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/h1
208 70 10	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 70 90	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 90 11	EUR 0,51/% vol/hl +EUR 2,66/hl	EUR 0,47/% vol/hl + EUR 2,45/hl
208 90 19	EUR 0,51/% vol/hl	EUR 0,47/% vol/hl
208 90 33	EUR 0,54/% vol/hl +EUR 2,10/hl	EUR 0,45/% vol/hl + EUR 1,75/hl
208 90 38	EUR 0,67/% vol/hl	EUR 0,61/% vol/hl
208 90 41	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 45	EUR 0,66/% vol/hl +EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 90 48	EUR 0,66/% vol/hl +EUR 4,20/hl	EUR 0,55/% vol/hl + EUR 3,50/hl
208 90 52	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 57	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 69	EUR 0,83/% vol/hl +EUR 5,32/hl	EUR 0,76/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 71	EUR 0,66/% vol/hl	EUR 0,55/% vol/h1
208 90 74	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 90 78	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
208 90 91	EUR 0,83/% vol/hl + EUR 5,32/hl	EUR 0,75/% vol/hl + EUR 4,90/hl
208 90 99	EUR 0,83/% vol/hl	EUR 0,76/% vol/hl
302 10 10	14,44 % MIN EUR 0,82/% vol/hl	13,3 % MIN EUR 0,75/% vol/hl
302 10 21	3,3 %	3,1 %
823	0 %	0 %

RUMANIA / RUMÆNIEN / RUMÄNIEN / POYMANIA / ROMANIA / ROUMANIE / ROMANIA / ROEMENIË / ROMÉNIA / ROMANIA / RUMÄNIEN

Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC /	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull			
Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	1.1 - 30.6.1999	1.7 – 31.12.1999		
0505	0 %	0 %		
302 12 00	0 %	0 %		
302 13 00	3,2 %	3,2 %		
302 14 00	0 %	0 %		
302 19 05	0 %	0 %		
302 19 30	0 %	0 %		
302 19 91	0 %	0 %		
302 20 10	19,2 %	19,2 %		
302 20 90	11,2 %	11,2 %		
302 31 00	0 %	0 %		
302 32	0 %	0 %		
505 10 00	3,2 %	3,2 %		
505 90 00	0 %	0 %		
521 10 10	0 %	0 %		
521 10 90	0 %	0 %		
521 90 10	0 %	0 %		
521 90 91	0 %	0 %		
521 90 99	2,5 %	2,5 %		
522 00 10	3,8 %	3,8 %		
704 90 10	6,8 %	6,3 %		
806 10 15	0 %	0 %		
901 90 91	0 %	0 %		
Codici Taric 2005 90 80*60*80	0 %	0 %		
008 11 10	6,2 %	5,7 %		
008 91 00	4,7 %	4,1 %		
101 12 92	0 %	0 %		
101 20 20	2,9 %	2,6 %		
101 20 92	0 %	0 %		
101 30 11	5,9 %	5,4 %		
101 30 91	6,5 %	6,0 %		
102 10 10	5,6 %	5,2 %		
102 10 90	6,7 %	6,2 %		
102 20 11	2,3 %	2,1 %		
102 30 00	2,3 %	2,1 %		
103 10	3,3 %	3,1 %		
103 20	4,6 %	4,2 %		
103 30 90	4,9 %	4,6 %		
103 90 90	3,8 %	3,5 %		
104 10	5,3 %	4,9 %		



Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC /	$Derecho \ / \ Told \ / \ Zoll \ / \ \Delta \alpha \sigma \mu \delta \varsigma \ / \ Duty \ / \ Droit \ / \ Dazio \ / \ Invoerrecht \ / \ Direito \ / \ Tullit \ / \ Tull$		
Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	1.1 - 30.6.1999	1.7 - 31.12.1999	
2104 20 00	6,5 %	6,0 %	
2106 10 20	6,2 %	5,7 %	
2106 90 92	3,3 %	3,1 %	
2201	0 %	0 %	
Codice Taric 2202 90 10*10	0 %	0 %	
Codice Taric 2202 90 10*90	4,6 %	4,2 %	
2203	3 %	3 %	
3302 10 21	3,3 %	3,1 %	
3823 11 00	5,1 %	5,1 %	
3823 12	0 %	0 %	
3823 13	2,9 %	2,9 %	
3823 19 10	2,9 %	2,9 %	
3823 19 30	2,9 %	2,9 %	
3823 19 90	2,9 %	2,9 %	
3823 70 00	3,1 %	3,1 %	

IT

REPÚBLICA DE BULGARIA / REPUBLIKKEN BULGARIEN / REPUBLIK BULGARIEN / ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ / REPUBLIC OF BULGARIA / RÉPUBLIQUE DE BULGARIA / REPUBLICA DI BULGARIA / REPUBLIEK BULGARIJE / REPÚBLICA DA BULGÁRIA / BULGARIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN BULGARIEN

	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull			
Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	1.1 - 30.6.1999	1.7 – 31.12.1999		
1302 13 00	2,2 %	2,0 %		
1302 20 10	7,7 %	7,4 %		
1302 20 90	5,6 %	5,4 %		
1704 90 10	6,8 %	6,3 %		
1901 90 91	12,8 %	12,8 %		
Codice Taric 2005 90 80*60	0 %	0 %		
2008 11 10	6,2 %	5,7 %		
2008 91 00	4,7 %	4,1 %		
2101 11 11	4,3 %	3,7 %		
2101 11 19	4,3 %	3,7 %		
2101 12 92	5,9 %	5,4 %		
2101 20 20	2,9 %	2,6 %		
2101 20 92	0 %	0 %		
2101 30 11	5,9 %	5,4 %		
2101 30 91	6,5 %	6,0 %		
2102 10 10	5,6 %	5,2 %		
2102 10 90	4,6 %	4,2 %		
2102 20 11	2,3 %	2,1 %		
2102 20 19	3,0 %	2,8 %		
2102 20 90	0 %	0 %		
2102 30 00	2,3 %	2,1 %		
2103 10	3,3 %	3,1 %		
2103 20	4,6 %	4,2 %		
2103 30 90	4,9 %	4,6 %		
2103 90 90	3,8 %	3,5 %		
2104 10	5,3 %	4,9 %		
2104 20	6,5 %	6,0 %		
2106 10 20	6,2 %	5,7 %		
2106 90 92	3,3 %	3,1 %		
2202 10	2,3 %	2,1 %		
2202 90 10	4,6 %	4,2 %		
2203	3,5 %	2,6 %		
2205 10 10	6,1 EUR/hl	5,6 EUR/hl		
2205 90 10	3,8 EUR/hl	3,5 EUR/hl		
3301 90 21	0 %	0 %		
3302 10 21	3,3 %	3,1 %		
3823 12 00	0 %	0 %		
3823 70 00	0 %	0 %		

REGOLAMENTO (CE) N. 28/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

^(*) GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4. (*) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-frutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,5
	204	77,2
	999	83,8
0709 10 00	220	148,0
	999	148,0
0709 90 70	052	113,7
	204	82,5
	999	98,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,8
	204	36,9
	220	38,6
	624	50,7
	999	42,8
0805 20 10	052	38,6
	204	55,8
	999	47,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,		·
0805 20 90	052	56,7
	464	76,5
	999	66,6
0805 30 10	052	55,7
	600	79,8
	999	67,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	59,6
	060	46,5
	400	76,9
	404	88,6
	720	107,4
	728	101,0
	999	80,0
0808 20 50	052	137,1
	064	61,0
	400	87,1
	720	64,1
	728	149,0
	999	99,7

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 29/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2466/98 (4), ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti

per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17. (3) GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36. (4) GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 13.

ΙΤ

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους		Κατηγορία Α		Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State		Category A		Category C		
États membres ou régions d'États membres		Catégorie A			Catégorie C	
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A		Categoria C			
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A		Categorie C			
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A		Categoria C			
Jäsenvaltiot tai alueet		Luokka A		Luokka C		
Medlemsstater eller regioner		Kategori A		Kategori C		
	U	R	О	U	R	О
België/Belgique		×				
Danmark		×				
Deutschland		×				
France						×
Great Britain					×	
Ireland			×	×	×	
Nederland	×					
Northern Ireland				×	×	×
Suomi/Finland			×			
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	

REGOLAMENTO (CE) N. 30/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1680/98 (²),

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 gennaio 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
- 2. Conformente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di febbraio 1999 possono essere presentate domande di titoli per 2 865,785 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

⁽¹) GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10. (²) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 31/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999

relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/98 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che i quantitativi richiesti il 4 e 5 gennaio 1999, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95, hanno superato i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e il rilascio degli stessi può essere sospeso per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 il 4 e 5 gennaio 1999 e comunicati alla Commissione il 6 gennaio 1999, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 7,7 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 è sospeso per le domande presentate dal 6 gennaio al 14 ottobre 1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

⁽¹) GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16. (²) GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 38.

ΙΤ

REGOLAMENTO (CE) N. 32/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1486/98 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (2), della Commissione in particolare il suo articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1486/98 della Commissione (3) ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania;

considerando che il regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (4) stabilisce nell'allegato II gli importi di base presi in considerazione dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 per il calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni dai paesi contemplati dal medesimo regolamento;

considerando che gli importi di base stabiliti dal regolamento (CE) n. 26/1999 sono identici a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 2621/97 del Consiglio (5) durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998; che pertanto gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1486/98 devono essere prorogati fino al 30 giugno 1999;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (6), stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno usare il termine euro nel presente regolamento, in quanto esso è applicabile dal 1º gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) 1486/98 è modificato come segue:

- 1) Negli articoli 1 e 3 nonché negli allegati da I a VI alla data «31 dicembre 1998» si sostituisce la data «30 giugno 1999».
- 2) Negli allegati da I a VI ai termini «ecu/100 kg» si sostituisce «EUR/100 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile dal 1º gennaio al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28.

GU L 197 del 14. 7. 1998, pag. 65.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 33/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1485/98 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (2), della Commissione in particolare il suo articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1485/98 della Commissione (3) ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi preferenziali;

considerando che il regolamento (CE) n. 27/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per quanto riguarda taluni prodotti agricoli trasformati (4) stabilisce nell'allegato II gli importi di base presi in considerazione dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 per il calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni dai paesi contemplati dal medesimo regolamento;

considerando che il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica slovacca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato motificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round (5), entrato in vigore il 1° novembre 1998;

considerando che il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, per

tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round (6), entrato in vigore il 1º dicembre 1998;

considerando che gli importi di base stabiliti dal regolamento (CE) n. 27/1999 sono identici a quelli stabiliti da regolamento (CE) n. 656/98 del Consiglio (7) durante il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1998; che pertano gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1485/98 devono essere prorogati fino al 30 giugno 1999;

considerando che il regolamento (CE) n. 1485/98 ha determinato, negli allegati IX e X, gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni provenienti dall'Ungheria, conformemente alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 656/98; che i dazi derivanti da tali misure non possono peraltro essere superiori a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune; che di conseguenza, per ragioni di chiarezza, occorre rettificare gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1485/98;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (8), stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno usare il termine euro nel presente regolamento, in quanto esso è applicabile dal 1º gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) 1485/98 è modificato come segue:

1) Negli articoli 1 e 3 nonché negli allegati da I a XIV alla data «31 dicembre 1998» si sostituisce la data «30 giugno 1999».

⁽¹) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. (²) GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28. (³) GU L 197 del 14. 7. 1998, pag. 1. (⁴) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (⁵) GU L 306 del 16. 11. 1998, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 16. 12. 1998.

⁽⁷⁾ GU L 90 del 25. 3. 1998, pag. 1. (8) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

- 2) Gli importi di cui agli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1485/98 sono sostituiti dagli importi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
- 3) Negli allegati da I a XIV ai termini «ecu/100 kg» si sostituisce «EUR/100 kg».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile dal 1º gennaio al 30 giugno 1999, salvo l'articolo 1, paragrafo 2, che è applicabile dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ΙΤ

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ПАРАРТНМА І — ANNEX І — ANNEXE І — ALLEGATO І — BIJLAGE І — ANEXO І — LIITE І — BILAGA І

Elementos agrícolas reducidos (EAR) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 inclusive, a la importación en la Comunidad procedente de la República de Hungría (¹)

Nedsatte landbrugselementer (EAR) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel fra Ungarn til Fællesskabet fra 1. juli 1998 til og med 30. juni 1999 (1)

Ermäßigte Agrarteilbeträge (EAR) (für 100 kg Eigengewicht) bei der Einfuhr aus der Republik Ungarn in die Gemeinschaft, anwendbar vom 1. Juli 1998 bis einschließlich 30. Juni 1999 (¹)

Μειωμένα γεωργικά στοιχεία (ΕΑR) (για 100 kg καθαρού δάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1998 έως και 30 Ιουνίου 1999 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας (¹)

Reduced agricultural components (EAR) (per 100 kilograms net weight) to be levied from 1 July 1998 to 30 June 1999 inclusive, on importation into the Community from the Republic of Hungary (1)

Éléments agricoles réduits (EAR) (par 100 kilogrammes poids net) applicables, du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 inclus, à l'importation dans la Communauté en provenance de la République de Hongrie (¹)

Elementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Repubblica d'Ungheria, dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso (¹)

Verlaagde agrarische elementen (EAR) (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit de Republiek Hongarije, te heffen van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 (¹)

Elementos agrícolas reduzidos (EAR) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, de 1 de Julho de 1998 a 30 de Junho de 1999, inclusive, à importação na Comunidade proveniente da República da Hungria (¹)

Unkarin tasavallasta yhteisöön tulevaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavat maatalousosat (EAR) (100 nettopainokilolta) (1)

Minskade jordbruksbeståndsdelar (EAR) (per 100 kg nettovikt) som fr.o.m. den 1 juli 1998 t.o.m. den 30 juni 1999 skall tillämpas på import till gemenskapen från Ungern (¹)

⁽¹) Las partes 1 y 2 se aplicarán a los contingentes adicionales y derechos correspondientes aplicables a la importación de mercancías originarias de Hungría tras la aplicación de la Ronda Uruguay que figuran en el cuadro 2 del anexo I del Reglamento (CE) nº 656/98.

⁽¹) Del 1 og 2 gælder for supplerende kontingenter og told ved indførsel af varer med oprindelse i Ungarn efter gennemførelsen af Uruguay-runden, som anført i forordning (EF) nr. 656/98, bilag I, tabel 2.

⁽¹⁾ Die Teile 1 und 2 gelten für die Zusatzkontingente und entsprechenden Einfuhrzölle der Gemeinschaft für Waren mit Ursprung in Ungarn nach Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde (siehe Tabelle 2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 656/98).

⁽¹) Τα μέρη 1 και 2 έχουν εφαρμογή στις πρόσθετες ποσοστώσεις και αντίστοιχους δασμούς επιβαλλόμενους σε εισαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ουγγαρίας στο πλαίσιο εφαρμογής των αποτελεσμάτων του Γύρου της Ουρουγουάης που εμφαίνονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 656/98.

⁽¹⁾ Parts 1 and 2 apply to the additional quotas and relevant duties applicable on import of goods originating in Hungary following the implementation of the Uruguay Round, as set out in Table 2 in Annex I to Regulation (EC) No 656/98.

⁽¹) Les parties 1 et 2 sont applicables aux contingents supplémentaires et droits applicables aux importations de produits originaires de Hongrie à la suite de la mise en œuvre de l'*Uruguay Round* repris au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 656/98.

⁽¹) Le parti 1 e 2 si applicano ai contingenti addizionali e dazi sulle importazioni di prodotti originari dell'Ungheria a seguito dell'entrata in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round di cui alla tabella 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 656/98.

⁽¹) De delen 1 en 2 zijn van toepassing op de in tabel 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 656/98 opgenomen aanvullende contingenten en bijbehorende rechten, van toepassing op de invoer van goederen van oorsprong uit Hongarije na de tenuitvoerlegging van de Uruguay-ronde.

⁽¹) As partes 1 e 2 são aplicáveis aos contingentes adicionais e direitos correspondentes aplicáveis às importações de produtos originários da Hungria, na sequência da execução do «Uruguay Round», constantes do quadro 2 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 656/98.

⁽¹) Osia 1 ja 2 sovelletaan asetuksen (EY) N:o 656/98 liitteessä I olevassa taulukossa 2 esitettyihin lisäkiintiöihin ja vastaaviin tulleihin, joita sovelletaan Unkarista peräisin olevien tavaroiden tuontiin Uruguayn kierroksen tulosten täytäntöönpanon johdosta.

⁽¹) Delarna 1 och 2 är tillämpbara på tilläggskvoter och tullar för dessa som skall tillämpas för införsel av varor med ursprung i Ungern till följd av genomförandet av Uruguayrundan enligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 656/98.

1999 IT

PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — MEPOΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1


Código NC KN-kode KN-Code KN-Code Kωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	EUR/100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Kωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	EUR/100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Kωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	EUR/100 kg
0403 10 51	112,80	1806 20 95	(*)	1905 30 11	(*)
0403 10 53	154,90	1806 31 00	(*)	1905 30 19	(*)
0403 10 59	200,50	1806 32 10	(*)	1905 30 30	(*)
0403 10 91	14,70	1806 32 90	(*)	1905 30 51	(*)
0403 10 93	20,30	1806 90 11	(*)	1905 30 59	(*)
0403 10 99	31,60	1806 90 19	(*)	1905 30 91	(*)
0405 20 10	(*)	1806 90 31	(*)	1905 30 99	(*)
0405 20 30	(*)	1806 90 39	(*)	1905 40 10	(*)
0710 40 00 (1)	10,58	1806 90 50	(*)	1905 40 90	(*)
0711 90 30 (1)	10,58	1806 90 60		1905 90 10	15,15
1806 10 20	27,30		(*)	1905 90 20	68,14
1806 10 30	34,00	1806 90 70	(*)	1905 90 30	(*)
1806 10 90	45,40	1806 90 90	(*)	1905 90 40	(*)
1806 20 10	(*)	1901 20 00	(*)	1905 90 45	(*)
1806 20 30	(*)	1905 10 00	15,40	1905 90 55	(*)
1806 20 50	(*)	1905 20 10	20,70	1905 90 60	(*)
1806 20 70	(*)	1905 20 30	27,30	1905 90 90	(*)
1806 20 80	(*)	1905 20 90	34,30	3302 10 29	(*)

^(°) Véase la parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

⁽¹) Por 100 kg de boniatos, etc., o de maíz escurridos. / Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. / Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. / Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κλπ. ἡ καλαμποκιού στραγγισμένου. / Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. / Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. / Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. / Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. / Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. / 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. / Per 100 kg torkad sötpotatis etc., eller majs.

PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — MEPO Σ 2 — PART 2 — PARTIE 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	EUR/100 kg
7000	0,00	7056	74,91	7117	43,76
7001	10,90	7057	84,45	7120	24,77
7001	20,44	7060	96,53	7120	35,67
7003	29,52	7061	107,42	7121	45,21
7004	42,24	7062	116,97	7123	52,08
7005	4,31	7063	108,37	7124	64,80
7006	15,48	7064	126,88	7125	29,71
7007	25,25	7065	101,46	7126	40,61
7008	34,46	7066	112,36	7127	50,15
7009	47,18	7067	121,90	7128	57,01
7010	9,21	7068	119,10	7128	69,73
7010 7011	20,38	7069		7130	
7011			131,82		35,32
	30,15	7070 7071	107,07	7131	46,22
7013	39,45	7071	117,98	7132	55,76
7015	14,50	7072	127,51	7133	62,63
7016	25,67	7073	124,72	7135	39,16
7017	35,44	7075	101,26	7136	50,06
7020	18,02	7076	112,16	7137	59,60
7021	28,92	7077	121,69	7140	60,81
7022	38,46	7080	187,90	7141	71,71
7023	45,33	7081	198,80	7142	81,25
7024	58,04	7082	208,35	7143	83,68
7025	22,96	7083	194,30	7144	96,40
7026	33,86	7084	207,01	7145	65,74
7027	43,40	7085	192,84	7146	76,64
7028	50,26	7086	203,74	7147	86,19
7029	62,98	7087	213,27	7148	88,61
7030	28,42	7088	199,24	7149	101,33
7031	39,47	7090	198,45	7150	71,36
7032	49,00	7091	209,36	7151	82,26
7033	55,87	7092	218,89	7152	96,08
7035	32,41	7095	181,38	7153	94,23
7036	43,31	7096	192,29	7155	70,76
7037	52,85	7100	6,76	7156	81,66
7040	54,06	7101	17,65	7157	91,20
7041	64,96	7102	27,19	7160	103,28
7042	74,49	7103	36,28	7161	114,18
7043	76,93	7104	49,00	7162	123,71
7044	89,64	7105	11,69	7163	120,92
7045	58,99	7106	22,59	7164	133,64
7046	69,90	7107	32,13	7165	108,21
7047	79,43	7108	41,22	7166	119,22
7048	81,86	7109	53,93	7167	128,65
7049	94,58	7110	17,30	7168	125,86
7050	64,60	7111	28,20	7169	138,58
7051	75,50	7112	37,74	7170	113,83
7052	85,04	7113	46,82	7171	124,73
7053	87,47	7115	22,82	7172	134,27
7055	64,01	7116	33,99	7173	131,47
	-		•		



7410

7411

7412

87,31

98,21

107,74

7272

7273

7275

124,62

133,71

110,25

7568

7570

7571

152,84

128,93

139,83

7745


187,27

7841

24,41

7913

71,58




ľT

7951

7952

7953



7971

7972

7973

66,47

76,01

85,09

86,73

96,26

105,36

7992

7995

7996

132,28

117,91

128,80

ΙΤ

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ПАРАРТНМА II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables a la importación en la Comunidad procedente de la República de Hungría, del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999 inclusive (¹)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel til Fællesskabet fra Ungarn fra 1. juli 1998 til og med 30. juni 1999 (¹)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht) bei der Einfuhr aus der Republik Ungarn in die Gemeinschaft für die Zeit vom 1. Juli 1998 bis einschließlich 30. Juni 1999 (¹)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού δάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1998 έως και 30ής Ιουνίου 1999 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας (1)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight) applicable on importation into the Community from the Republic of Hungary from 1

July 1998 to 30 June 1999 inclusive (1)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance de la République de Hongrie, du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 inclus (1)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Repubblica d'Ungheria, dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999 incluso (¹)

Bedragen van de aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit de Republiek Hongarije, van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 (¹)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente da República da Hungria, de 1 de Julho de 1998 a 30 de Junho de 1999 inclusive (¹)

Unkarin tasavallasta yhteisöön tuotavaan sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavat lisätullit (¹)

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall utgå på import till gemenskapen från Ungern fr.o.m. den 1 juli 1998 t.o.m. den 30 juni 1999 (¹)

⁽¹) Las partes 1 y 2 se aplicarán a los contingentes adicionales y derechos correspondientes aplicables a la importación de mercancías originarias de Hungría tras la aplicación de la Ronda Uruguay que figuran en el cuadro 2 del anexo I del Reglamento (CE) n. 656/98.

⁽¹) Del 1 og 2 gælder for supplerende kontingenter og told ved indførsel af varer med oprindelse i Ungarn efter gennemførelsen af Uruguay-runden, som anført i forordning (EF) nr. 656/98, bilag I, tabel 2.

⁽¹) Die Teile 1 und 2 gelten für die Zusatzkontingente und entsprechenden Einfuhrzölle der Gemeinschaft für Waren mit Ursprung in Ungarn nach Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde (siehe Tabelle 2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 656/98).

⁽¹) Τα μέρη 1 και 2 έχουν εφαρμογή στις πρόσθετες ποσοστώσεις και αντίστοιχους δασμούς επιβαλλόμενους σε εισαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ουγγαρίας στο πλαίσιο εφαρμογής των αποτελεσμάτων του Γύρου της Ουρουγουάης που εμφαίνονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 656/98.

⁽¹) Parts 1 and 2 apply to the additional quotas and relevant duties applicable on import of goods originating in Hungary following the implementation of the Uruguay Round, as set out in Table 2 in Annex I to Regulation (EC) No 656/98.

⁽¹⁾ Les parties 1 et 2 sont applicables aux contingents supplémentaires et droits applicables aux importations de produits originaires de Hongrie à la suite de la mise en œuvre de l'*Uruguay Round* repris au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 656/98.

⁽¹) Le parti 1 e 2 si applicano ai contingenti addizionali e dazi sulle importazioni di prodotti originari dell'Ungheria a seguito dell'entrata in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round di cui alla tabella 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 656/98

⁽¹) De delen 1 en 2 zijn van toepassing op de in tabel 2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 656/98 opgenomen aanvullende contingenten en bijbehorende rechten, van toepassing op de invoer van goederen van oorsprong uit Hongarije na de tenuitvoerlegging van de Uruguay-ronde.

⁽¹) As partes 1 e 2 são aplicáveis aos contingentes adicionais e direitos correspondentes aplicáveis às importações de produtos originários da Hungria, na sequência da execução do «Uruguay Round», constantes do quadro 2 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 656/98.

⁽¹) Osia 1 ja 2 sovelletaan asetuksen (EY) N:o 656/98 liitteessä I olevassa taulukossa 2 esitettyihin lisäkiintiöihin ja vastaaviin tulleihin, joita sovelletaan Unkarista peräisin olevien tavaroiden tuontiin Uruguayn kierroksen tulosten täytäntöönpanon johdosta.

⁽¹) Delarna 1 och 2 är tillämpbara på tilläggskvoter och tullar för dessa som skall tillämpas för införsel av varor med ursprung i Ungern till följd av genomförandet av Uruguayrundan enligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 656/98.

PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — MEPO Σ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC	AD S/Z	AD F/M	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC	AD S/Z	AD F/M
Codic NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	EUR/100 kg	EUR/100 kg	Codice NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	EUR/100 kg	EUR/100 kg
1806 20 10	(*)		1806 90 70	(*)	
1806 20 30	(*)		1806 90 90	(*)	
1806 20 50	(*)		1905 30 11	(*)	
1806 20 80	(*)		1905 30 19	(*)	
1806 20 95	(*)		1905 30 30	(*)	
1806 31 00	(*)		1905 30 51	(*)	
1806 32 10	(*)		1905 30 59	(*)	
1806 32 90	(*)		1905 30 91		(*)
1806 90 11	(*)		1905 30 99	(*)	
1806 90 19	(*)		1905 90 40		(*)
1806 90 31	(*)		1905 90 45		(*)
1806 90 39	(*)		1905 90 55		(*)
1806 90 50	(*)		1905 90 60	(*)	
1806 90 60	(*)		1905 90 90		(*)

^(*) Véase la parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

IT

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglukose Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose	AD S/Z
Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	EUR/100 kg
> = 00 — < 05 > = 05 — < 30 > = 30 — < 50 > = 50 — < 70 > = 70	0,00 10,90 20,44 29,52 42,24

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose	
Gehalt an Stärke und/oder Glukose	AD F/M
Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη	
Weight of starch or glucose	
Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose	
Tenore dell'amido, della fecola e/o del glucosio	
Gehalte aan zetmeel en/of glucose	
Teor de amido ou de fécula e/ou glicose	EUR/100 kg
Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus	
Halt av stärkelse och/eller glukos	
> = 00 < 05	0,00
> = 05 < 25	4,31
> = 25 < 50	9,21
> = 50 < 75	14,50
> = 75	19,80

REGOLAMENTO (CE) N. 34/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 104,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98 dell'Eu-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

^(*) GU L 325 del 30. 9. 1998, pag. 4. (*) GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 46. (*) GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25. (*) GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 35/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particulare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2563/98 della Commissione (4) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 4 al 7 gennaio 1999 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2563/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²) GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4. (²) GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8. (4) GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 40.

REGOLAMENTO (CE) N. 36/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità europea nel 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/98 della Commissione (²), in particolare l'articolo 8,

considerando che contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 possono essere aperti, se necessario, in circostanze particolari; che la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione di fiere che si terranno nel 1999;

considerando che in passato, per alcuni paesi terzi, sono già stati aperti contingenti supplementari in occasione di fiere:

considerando che l'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato a prodotti che sono stati presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera:

considerando che, onde evitare un eccessivo uso di tali contingenti supplementari, appare opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera, da un lato di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e, dall'altro, di informare la Commissione dopo la chiusura della fiera dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati;

considerando che appare opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità;

considerando che le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere accompagnate dal contratto firmato nel corso della fiera e certificato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si è svolta la fiera;

considerando che, onde evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine non prima di trenta giorni dopo la chiusura della fiera:

considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Tessili»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel 1999, i contingenti supplementari indicati in allegato.

Articolo 2

- 1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati alla fiera dai paesi esportatori e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita firmati nel corso della fiera e certificati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui si svolge la fiera.
- 2. Le competenti autorità dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera verificano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.
- 3. Lo Stato membro interessato, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, comunica alla Commissione i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Dette informazioni sono suddivise per paese fornitore e categoria.

Articolo 3

1. Senza pregiudizio dei paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle

⁽¹) GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. (²) GU L 353 del 29. 12. 1998, pag. 1.

importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, ad eccezione delle disposizioni relative alla flessibilità.

ΙΤ

- 2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nel riquadro n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione ed accompagnata dall'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2.
- 3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine non prima di trenta giorni dalla chiusura della fiera

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente IT

ALLEGATO

CONTINGENTI SUPPLEMENTARI PER LA FIERA DI BERLINO CHE SI TERRÀ DAL 29 AL 30 MARZO 1999

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/98, della Commissione)

Categoria	Unità	Paese terzo (¹)	Limite quantitativo
1	tonnellate	Pakistan	66
	tonnellate	Ucraina	2
4	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	454
	1 000 pezzi	Indonesia	212
	1 000 pezzi	Malaysia	94
	1 000 pezzi	Pakistan	225
	1 000 pezzi	Ucraina	4
	1 000 pezzi	Vietnam	2.5
5	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	252
	1 000 pezzi	Malaysia	42
	1 000 pezzi	Pakistan	215
	1 000 pezzi	Ucraina	12
	1 000 pezzi	Vietnam	20
6	1 000 pezzi	India	118
	1 000 pezzi	Indonesia	131
	1 000 pezzi	Malaysia	92
	1 000 pezzi	Sri Lanka	116
	1 000 pezzi	Vietnam	20
7	1 000 pezzi	India	407
	1 000 pezzi	Indonesia	98
	1 000 pezzi	Sri Lanka	99
	1 000 pezzi	Vietnam	25
8	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	323
	1 000 pezzi	Indonesia	218
	1 000 pezzi	Malaysia	82
	1 000 pezzi	Pakistan	158
	1 000 pezzi	Sri Lanka	270
	1 000 pezzi	Ucraina	4
	1 000 pezzi	Vietnam	220
9	tonnellate	Pakistan	233
12	1 000 paia	Bielorussia	4
	1 000 paia	Ucraina	20

Categoria	Unità	Paese terzo (¹)	Limite quantitativo
15	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	124
	1 000 pezzi	Ucraina	20
	1 000 pezzi	Vietnam	20
16	1 000 pezzi	Ucraina	4
18	tonnellate	Vietnam	5
20	tonnellate	Bielorussia	2
	tonnellate	India	294
	tonnellate	Pakistan	149
	tonnellate	Ucraina	2
21	1 000 pezzi	Sri Lanka	240
	1 000 pezzi	Vietnam	30
26	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	383
	1 000 pezzi	Ucraina	4
27	1 000 pezzi	Bielorussia	4
	1 000 pezzi	India	372
29	1 000 pezzi	India	268
78	tonnellate	Vietnam	5
118	tonnellate	Bielorussia	2

⁽¹) Sono aperti contingenti complementari a condizione che gli scambi di prodotti tessili originari dei paesi interessati rimangano soggetti, nel 1999, ad un regime convenzionale specifico.

REGOLAMENTO (CE) N. 37/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che fissa, per l'esercizio contabile 1999, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole (3) prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 22/98 della Commissione (4), la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1998 è stata fissata a 126 ECU per scheda azienconsiderando che l'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale non richiedono una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1999, a 126 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²) GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 7. (²) GU L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25. (4) GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 38/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è stata riscontrata conforme a tale regolamento e comprende, in particolare, tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione; che essa è stata considerata fondata e quindi ricevibile;

considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 7 dello stesso regolamento, la Commissione ha invitato gli Stati membri a pervenire ad un accordo; che tale accordo non è stato raggiunto e spetta pertanto alla Commissione decidere in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi;

considerando che la Commissione ha compiuto un esame approfondito dell'effettiva possibilità di confusione;

considerando che dall'esame dei fatti e di elementi supplementari è emerso che non vi sono rischi di confusione tra la denominazione «Rocamadour» e il prodotto così designato e la denominazione «Romadur» e il prodotto così designato; che in realtà, benché siano entrambi formaggi, si tratta di prodotti diversi facilmente distinguibili grazie all'aspetto esterno e al tipo di formaggio; che la denominazione «Rocamadour» designa infatti un piccolo formaggio di capra, a pasta molto elastica, con una crosta naturale costituita da una buccia striata, leggermente vellutata, di colore bianco crema, a forma di dischetto sottile del peso di circa 35 grammi, mentre la denominazione «Romadur» designa un formaggio di latte vaccino a pasta molle, con una crosta di colore da giallo scuro a rossastro, in genere di forma rettangolare o cubica e di peso compreso tra 80 e 180 grammi;

considerando che è pertanto possibile continuare l'uso della denominazione «Romadur»;

considerando che, di conseguenza, la denominazione «Rocamadour» merita di essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere quindi protetta a livello comunitario quale indicazione geografica;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2784/98 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10. (3) GU C 140 del 7. 5. 1997, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 23. 12. 1998, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

IT

FRANCIA:

- Rocamadour (DOP)

IT

REGOLAMENTO (CE) N. 39/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (²), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 (⁴), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali dagli organismi d'intervento;

considerando, da un lato, che le spese di trasporto fluttuano enormemente nel tempo e, dall'altro, che una parte di tali spese non è prevedibile anticipatamente, in particolare per quanto riguarda il trasporto fluviale; che, per motivi di bilancio, occorre limitare tali spese ad un importo massimo; che tale importo deve essere fissato dagli organismi d'intervento e deve figurare nel bando di gara;

considerando che il porto sloveno di Koper era il porto di uscita tradizionale per l'Austria prima della sua adesione all'Unione europea; che occorre pertanto includere Koper come luogo di uscita per i cereali comunitari ai fini del rimborso delle spese di trasporto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

«2 bis. Tuttavia se un Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un'esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara. Ai sensi del presente paragrafo, il porto sloveno di Koper può essere considerato come un luogo di uscita effettivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 40/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica i regolamenti (CE) n. 1666/98 e (CE) n. 1641/98 relativi all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di orzo e di segala detenuti dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento:

considerando che il regolamento (CE) n. 1666/98 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/1999 (6), ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 100 760 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1641/98 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 (8), ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 26 334 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che l'Austria non ha alcun porto marittimo; che il porto sloveno di Koper è stato incluso come luogo di uscita; che occorrre pertanto tener conto delle spese complessive di trasporto tra il silo d'intervento ed il luogo di uscita, incluse le spese di trasporto sul territorio sloveno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (10), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che l'articolo 2 di detto regolamento impone agli organismi di controllo di

sorvegliare i prodotti d'intervento; che a tal fine le autorità austriache responsabili sono tenute ad effettuare tutti i controlli necessari all'identificazione dei cereali d'intervento fino al luogo di uscita; che è dunque necessario, nel caso di un'esportazione attraverso il porto di Koper, svincolare la cauzione di gara di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1641/98 unicamente su presentazione da parte dell'operatore delle prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 (12), o della prova che i cereali d'intervento sono stati caricati su una nave idonea alla navigazione marittima e che tale nave è salpata dal porto sloveno di Koper;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1666/98 e (CE) n. 1641/98 sono modificati come segue:

All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita sono rimborsate all'esportatore aggiudicatario sulla base delle fatture ed entro il limite dei massimali indicati nel bando di gara.

Nel caso di un'esportazione attraverso il porto di Koper, le spese di trasporto tra il luogo di ammasso e il porto sono rimborsate a condizione che l'aggiudicatario provi l'avvenuto carico dei cereali d'intervento su una nave idonea alla navigazione marittima.»

^(*) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(*) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(*) GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
(*) Vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.
(*) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 12.
(*) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 43.
(*) GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.
(*) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
(*) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (12) GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

Articolo 2

ľT

L'articolo 8, paragrafo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1641/98 è completato dal testo seguente:

«Nel caso di un'esportazione attraverso il porto sloveno di Koper, l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova relativa all'avvenuto carico su una nave idonea alla navigazione marittima che è salpata dal porto di Koper.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 41/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 309,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

^(*) GU L 325 del 30. 9. 1998, pag. 4. (*) GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 49. (*) GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25. (*) GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 42/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 4 al 7 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 100,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

^(*) GU L 325 del 30. 9. 1998, pag. 10. (*) GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 4. (*) GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 43. (*) GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25. (5) GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 43/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1379/98 della

Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 10/1999 (6);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38. (*) GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16. (*) GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 6. (6) GU L 3 del 7. 1. 1999, pag. 9.

IT

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	18,67	6,97
1701 11 90 (¹)	18,67	12,88
1701 12 10 (¹)	18,67	6,78
1701 12 90 (¹)	18,67	12,36
1701 91 00 (²)	20,65	15,95
1701 99 10 (²)	20,65	10,50
1701 99 90 (²)	20,65	10,50
1702 90 99 (³)	0,21	0,43

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1998

che adotta lo statuto del comitato economico e finanziario

(1999/8/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

visto il parere della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 109 C, paragrafo 2, del trattato, all'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario;

considerando che il Consiglio ha adottato il 21 dicembre 1998 una decisione sulla composizione del comitato economico e finanziario (1);

ricordando che il 16 giugno 1997 il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (2);

ricordando che il 13 dicembre 1997 il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e sugli articoli 109 e 109 B del trattato (3);

ricordando che, in tali risoluzioni, è previsto un ruolo per il comitato economico e finanziario;

considerando che è pertanto opportuno adottare lo statuto del comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato lo statuto del comitato economico e finan-

Il testo dello statuto figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa prende effetto il 1º gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998.

Per il Consiglio Il presidente R. EDLINGER

⁽¹) GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 109. (²) GU C 236 del 2. 8. 1997, pag. 5. (³) GU C 35 del 2. 2. 1998, pag. 1.

ALLEGATO

STATUTO DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO

Articolo 1

IT

Il comitato economico e finanziario svolge i compiti descritti all'articolo 109 C, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2

Il comitato economico e finanziario può tra l'altro:

- essere consultato nell'ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (AEC II);
- fatto salvo l'articolo 151 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all'evoluzione del tasso di cambio dell'euro;
- costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE.

Articolo 3

I membri del comitato e i loro supplenti esercitano le loro funzioni nell'interesse della Comunità.

Articolo 4

Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali e la Commissione partecipano pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente per un periodo di due anni. Tale periodo è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i membri che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali. Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente.

Articolo 6

In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito dal vicepresidente del comitato, che è eletto secondo gli stessi criteri di elezione del presidente.

Articolo 7

Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono assistere alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo contraria decisione del comitato, essi non prendono parte alle discussioni.

Un membro che si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti. Esso può anche delegare un altro membro. Il presidente e il segretario ne sono informati per iscritto prima dalla riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative.

Articolo 8

Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.

Articolo 9

Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno due membri del comitato.

Articolo 10

In regola generale il presidente rappresenta il comitato; in particolare egli può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo.

Articolo 11

I lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei supplenti, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.

IT

Articolo 12

Il comitato è assistito da un segretariato, diretto da un segretario. Il segretario e il personale necessario per il segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segratario è nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando essi esplicano le loro funzioni per il comitato.

Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.

Articolo 13

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia (¹)

L'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l'Australia, che il Consiglio ha deciso di concludere il 18 giugno 1998, entra in vigore il 1º gennaio 1999, le procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo essendo state espletate il 30 novembre 1998.

(1) GU L 229 del 17. 8. 1998, pag. 1.

IT

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (¹)

L'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, che il Consiglio ha deciso di concludere il 18 giugno 1998, entra in vigore il 1º gennaio 1999, poiché le procedure previste all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo sono state espletate il 30 novembre 1998.

(1) GU L 229 del 17. 8. 1998, pag. 61.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi (¹)

L'accordo sulla pesca al largo delle coste gabonesi che il 9 novembre 1998 il Consiglio ha deciso di concludere con la Repubblica del Gabon entrerà in vigore il 3 dicembre 1998, avendo le due parti ultimato in data 3 dicembre 1998 le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15 dell'accordo.

(1) GU L 308 del 18. 11. 1998, pag. 3.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1998

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

[notificata con il numero C(1998) 4254]

(1999/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (1), modificata da ultimo dalla decisione 97/108/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 91/682/CEE sarà sostituita dalla direttiva 98/56/CE del Consiglio (3) con effetto a decorrere dal 1º luglio 1999;

considerando che la decisione 97/108/CE ha prorogato al 31 dicembre 1998 la data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 91/682/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/682/CEE, la Commissione stabilisce se le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, alle piante ornamentali e ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni di piante ornamentali e di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quando disposto nell'articolo 16, paragrafo 2, della succitata direttiva;

considerando che le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 91/682/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 91/682/CEE è prorogato al 30 giugno 1999.

⁽¹⁾ GU L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 39 dell'8. 2. 1997, pag. 20. (3) GU L 226 del 13. 8. 1998, pag. 16.

IT

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1998

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti verniciati per interni

[notificata con il numero C(1998) 4257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/10/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, con la decisione 96/13/CEE (2), la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti verniciati per interni, che, ai sensi dell'articolo 3, hanno validità fino al 14 dicembre 1998;

considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri relativi a tale gruppo di prodotti, che resteranno in vigore per altri tre anni dopo la scadenza del periodo di validità dei precedenti criteri;

considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalla decisione 96/13/CEE per tenere conto dell'evoluzione del mercato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per gruppi di prodotto;

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 880/92, il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato ai prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (4), e della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione (6), ma può essere assegnato ai prodotti che contengono una sostanza o un preparato classificati come

pericolosi, se tali prodotti soddisfano i requisiti del sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

considerando che i prodotti verniciati per interni contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle citate direttive;

considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione limitano o un livello minimo definito il contenuto di sostanze o preparati classificati come pericolosi nei prodotti vernicianti per interni cui può essere assegnato il marchio di qualità ecologica;

considerando che i prodotti vernicianti per interni che soddisfano a tali criteri presentano un impatto ambientale ridotto e quindi soddisfano i requisiti del sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

considerando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «prodotti vernicianti per interni» è così definito:

«Prodotti vernicianti per decorazione di interni, destinati ad uso professionale e non professionale».

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di idoneità all'uso specifici stabiliti nell'allegato.

GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

^(*) GU L 49 deli 11. 4, 1992, pag. 1. (*) GU L 4 del 6. 1. 1996, pag. 8. (*) GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (*) GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 19. (*) GU L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (*) GU L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46.

Articolo 3

IT

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici del gruppo di prodotti, definito nell'articolo 1 restano in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla loro adozione.

Articolo 4

A fini amministrativi, il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 è «007».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.

Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione

ALLEGATO

A. QUADRO DI RIFERIMENTO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, i prodotti vernicianti per interni devono soddisfare i criteri di cui al presente documento intesi a promuovere:

- La riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti;
- La diminuzione dei danni o dei rischi ambientali, mediante la riduzione delle emissioni nell'atmosfera;
- Un impiego efficiente del prodotto e la riduzione al minimo dei rifiuti.

Osservazioni generali

IT

I prodotti devono essere conformi al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica e ai criteri elencati di seguito, durante l'intero periodo di validità del contratto concluso con l'organismo competente per l'assegnazione del marchio.

Taluni dei criteri elencati di seguito dipendono:

- dal tipo di prodotto: pitture o vernici, secondo la definizione di cui all'appendice 1,
- dalla classe della pittura: classe 1 o classe 2, secondo la definizione riportata di seguito.

Campo di applicazione

Per quanto riguarda le pitture, il campo di applicazione comprende, in particolare:

- pitture decorative per interni, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze del consumatore;
- prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti.

Il campo di applicazione non comprende:

- rivestimenti per pavimenti;
- rivestimenti antiruggine;
- rivestimenti anti-incrostazione;
- prodotti per la conservazione del legno;
- coloranti del legno;
- rivestimenti per particolari usi industriali;
- rivestimenti per facciate.

Classificazione dei prodotti

Le pitture sono classificate in base alla loro brillantezza speculare. Si dividono in due classi:

- Classe 1: le pitture con brillantezza speculare pari o inferiore a 45 unità con $\alpha = 60^{\circ}$ (1)
- Classe 2: le pitture con brillantezza speculare superiore a 45 unità con $\alpha = 60^{\circ}$ (1)

I criteri applicabili alle pitture della classe 2 sono altresì validi per le vernici.

I requisiti dei prodotti vernicianti in ordine all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica tengono conto della suddetta classificazione, in particolare per quanto riguarda i criteri n. 2 (contenuto in composti organici volatili), n. 3 (contenuto in idrocarburi aromatici volatili), n. 6.A (potere coprente) e n. 6.B (resistenza ai liquidi).

B. CRITERI ECOLOGICI

Criterio n. 1: Pigmenti bianchi (cfr. definizione 2 nell'appendice 1) (applicabile alle pitture)

La pittura deve avere un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 40 g/m^2 di pellicola essiccata, con opacità pari a 98 %.

La misurazione della quantità di prodotto necessaria a coprire una superficie di 1 m², avente un'opacità pari a 98 %, deve essere effettuata conformemente al metodo ISO 6504/1 (cfr. anche criterio n. 6.A).

⁽¹) La brillantezza speculare è misurata conformemente al metodo ISO 2813.

Per il gruppo di prodotti sono di norma utilizzati tre tipi di pigmenti bianchi conformi alla definizione 2 riportata nell'appendice 1: biossido di titanio (TiO₂), litopone e ossido di zinco.

Nel caso del TiO₂, all'emissione e allo scarico di rifiuti derivanti dalla produzione di pigmenti bianchi si applicano i seguenti criteri:

- emissioni di SO_x (espresse in SO₂) inferiori a 300 mg al m² di pellicola secca (opacità al 98 %);
- rifiuti di solfati, inferiori a 20 g al m2 di pellicola secca (opacità al 98 %);
- rifiuti di cloro, inferiori a 5 g, 9 g e 18 g al m² di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per ossido di titanio neutro, di sintesi e scorie.

Criterio n. 2: Contenuto in composti organici volatili (COV) (cfr. definizione 3 nell'appendice 1)

Il contenuto massimo in composti organici volatili dipende dal prodotto:

2.A. Per le pitture di classe 1:

ΙΤ

Il contenuto in COV deve essere pari o inferiore a 30 g/l (detratto il contenuto in acqua).

2.B. Per le vernici e le pitture di classe 2:

Il contenuto in COV deve essere pari o inferiore a 200 g/l (detratto il contenuto in acqua) (1).

L'unità di contenuto in COV utilizzata è pari alla «massa in grammi di COV per litro di prodotto (g/l detratto il contenuto in acqua)».

Criterio n. 3: Idrocarburi aromatici volatili (applicabile a tutti i prodotti) (cfr. definizione 4 nell'appendice 1)

Il contenuto aromatico massimo dipende dal prodotto:

3.A. Per le pitture di classe 1:

Il contenuto aromatico volatile deve essere pari o inferiore allo 0,2 % del prodotto (m/m).

3.B. Per le vernici e le pitture di classe 2:

Il contenuto aromatico volatile deve essere pari o inferiore allo 0,5 % del prodotto (m/m).

Criterio n. 4: Assenza di metalli pesanti (applicabile a tutti i prodotti)

I componenti (sostanze o preparati) utilizzati nella formula non devono contenere i seguenti metalli pesanti:

Cadmio, Piombo, Cromo VI, Mercurio, Arsenico.

Possono tuttavia contenere tracce o impurità provenienti dalla materia prima, di cui non si terrà conto nel valutare la domanda di marchio di qualità ecologica.

Criterio n. 5: Sostanze pericolose (applicabile a tutti i prodotti)

I componenti (sostanze o preparati) utilizzati nel prodotto non devono contenere sostanze classificate come:

- cancerogene
- mutagene
- tossiche per la riproduzione
- tossiche (2)
- molto tossiche (2)

⁽¹) Nel caso di pitture per le quali il produttore dimostri, tramite il test ISO 6504/1, prestazioni di copertura superiori ad almeno 15 m²/l a 98 % di opacità, è ammesso un contenuto fino a 250 g/l di COV (detratto il contenuto in acqua). Sulla confezione, il produttore deve illustrare e mettere in risalto le migliori prestazioni del prodotto.

⁽²⁾ I conservanti utilizzati nel prodotto possono contenere sostanze classificate come pericolose per l'ambiente, tossiche o molto tossiche per la salute dell'uomo fino a un massimo dello 0,1 % della formulazione totale della pittura.

ΙΤ

Inoltre il prodotto non deve contenere agenti plasticizzanti classificati come pericolosi per l'ambiente, così come definito nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (2).

C. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

I requisiti in merito al marchio di qualità ecologica non possono «compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sulle qualità che rendono il prodotto idoneo all'uso» [regolamento (CEE) n. 880/92]. I seguenti criteri di idoneità all'uso sono volti a garantire al consumatore che i prodotti assegnatari del marchio possiedono, sotto il profilo dell'idoneità all'uso, le stesse qualità soddisfacenti degli altri prodotti dello stesso gruppo.

Criterio n. 6: Idoneità all'uso

I criteri di idoneità all'uso differiscono in base al tipo di prodotto: pitture (classi 1 e 2) o vernici.

6.A. Per le pitture (classi 1 e 2): potere coprente

Le pitture devono avere un potere coprente pari o superiore a 7 m² di superficie ricoperta da un litro di prodotto (3).

6.B. Per le vernici: resistenza ai liquidi

Le vernici devono resistere all'acqua per un periodo di un'ora a temperatura ambiente (4).

D. INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Criterio n. 7: Uso del prodotto (applicabile a tutti i prodotti)

La confezione deve indicare chiaramente che il prodotto è destinato all'uso in interni.

Criterio n. 8: Inquinamento delle acque derivante dalla pulitura degli strumenti di applicazione dei prodotti (applicabile a tutti i prodotti)

Al fine di limitare l'inquinamento delle acque, è opportuno che sulla confezione figurino raccomandazioni sulla pulitura degli strumenti di applicazione dei prodotti. Il produttore deve adattare tali raccomandazioni al tipo di prodotto in questione.

Criterio n. 9: Rifiuti solidi (applicabile a tutti i prodotti)

Al fine di limitare la quantità di rifiuti solidi (residui e contenitori), la confezione deve riportare raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura.

Sulla confezione del prodotto devono essere riportate le seguenti informazioni

Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea perché: contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico e atmosferico e dei rifiuti.

Appendice 1

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni sono valide nell'ambito del campo di applicazione del presente gruppo di prodotti.

1. Prodotti vernicianti

I prodotti vernicianti sono definiti come prodotti applicati in sottili strati coprenti su superfici di legno, pietra, metallo o altro materiale a scopo di protezione e/o di decorazione. Dopo l'applicazione, tali prodotti vernicianti si seccano e formano un rivestimento solido, aderente e protettivo.

Le pitture sono caratterizzate da un potere coprente.

Le vernici sono caratterizzate dalla mancanza di potere coprente: sono infatti trasparenti.

⁽¹) GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (²) GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 19.

^(*) Le misure del potere coprente sono effettuate conformemente al metodo ISO 6504/1.
(*) Le misure della resistenza ai liquidi sono effettuate conformemente al metodo 3 dell'ISO 2812/1.

2. Pigmenti bianchi

ΙΤ

Pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8.

3. Composto organico volatile (COV)

Ogni composto organico avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione) pari o inferiore a $250\,^{\circ}$ C.

4. Idrocarburo aromatico volatile

Ogni idrocarburo avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione pari o inferiore a 250 °C e almeno un nucleo aromatico nella sua formula strutturale lunga.

5. Sostanze

Gli elementi chimici e i loro composti, allo stato naturale o di produzione industriale, in forma solida, liquida o gassosa.

6. Preparato

Miscele o soluzioni composte di due o più sostanze.

7. Prodotto/gamma di prodotti

Il prodotto è inteso come pittura o vernice da sottoporre a tutte le procedure di valutazione.

La gamma di prodotti comprende la base e il prodotto basato su di essa.

8. Sistema di colorazione

Un sistema di colorazione è formato da una base bianca, media o neutra, e da paste coloranti, tramite le quali, attraverso una miscelazione preprogrammata, è possibile ottenere tutte le tonalità di colore proprie di tale marca e gamma di prodotto.

Appendice 2

RIFERIMENTI ALLE NORME

ISO 2812-1 «Prodotti vernicianti — Determinazione della resistenza ai liquidi — Parte 1: metodi generali».

ISO 2813 «Prodotti vernicianti — Misura della riflessione di pellicole di prodotti vernicianti non metallizzati a $20\,^{\circ}\text{C}$, $60\,^{\circ}\text{C}$ e $85\,^{\circ}\text{C}$ ».

ISO 6504/1 «Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — Parte 1: metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1998

relativa all'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto in virtù della direttiva 92/34/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1998) 4258]

(1999/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (¹), modificata da ultimo dalla decisione 97/110/CE (²), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, a norma della suddetta direttiva, negli Stati membri devono essere effettuate prove e analisi comparative su campioni per verificare che i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante da frutto delle specie ivi elencate soddisfino le prescrizioni e le condizioni di cui alla stessa direttiva;

considerando che è indispensabile, a tal fine, soprattutto nelle fasi iniziali di applicazione della direttiva, garantire che i campioni utilizzati per le prove e le analisi siano rappresentativi delle diverse zone di produzione dell'intera Comunità, almeno per alcune colture selezionate;

considerando che è pertanto necessario effettuare prove e analisi comparative comunitarie nel 1998/2000 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Ribes spp.;

considerando che è necessario che tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Ribes spp. siano di solito moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, per garantire che si possano trarre conclusioni corrette;

considerando che le prove e le analisi comparative su scala comunitaria serviranno ad armonizzare, in primo luogo, i metodi tecnici di esame dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di queste specie; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. Nel corso del 1998/2000 sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e le piantine di Ribes spp..
- 2. Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di propagazione e le piantine di Ribes spp. siano di solito moltiplicati e commercializzati nel loro territorio.

Articolo 2

Le modalità per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie e la valutazione dei risultati sono elaborate dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10. (²) GU L 39 dell'8. 2. 1997, pag. 22.